

Bruxelles, 30.4.2015  
COM(2015) 182 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della  
Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione  
tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il  
Kosovo<sup>\*</sup>, dall'altra**

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Nel giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo\*.

I negoziati si sono successivamente conclusi positivamente con la sigla del progetto di ASA il 25 luglio 2014. La Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) è anch'essa Parte dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo. Alla luce dei risultati dei negoziati con il Kosovo, la Commissione propone che il Consiglio approvi, a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, del trattato CEEA, la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, per quanto riguarda le materie di competenza della CEEA.

La Commissione firmerà e concluderà l'accordo di stabilizzazione e di associazione a nome della CEEA contestualmente alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione a nome dell'UE.

### **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La Commissione propone al Consiglio di approvare, in forza dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra, per quanto riguarda le materie di competenza della CEEA.

Per la CEEA la base giuridica per questo accordo è l'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

La proposta allegata e la decisione della Commissione relativa alla conclusione costituiscono gli strumenti giuridici per la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione a nome della CEEA.

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo<sup>\*</sup>, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 giugno 2013, il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi ad un accordo di stabilizzazione e di associazione. I negoziati si sono conclusi positivamente il 25 luglio 2014, con la sigla dell'accordo.
- (2) L'accordo riguarda anche materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (3) L'accordo dovrebbe pertanto essere concluso, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, anche per quanto riguarda le materie disciplinate dal trattato Euratom.
- (4) Per le materie di competenza del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la firma e la conclusione dell'accordo sono soggette a una procedura distinta. Il [...] la Commissione europea ha proposto al Consiglio che l'accordo venisse firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (5) L'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.
- (6) Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nel testo dell'accordo, né nell'eventuale ricorso alle basi giuridiche necessarie per la conclusione dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte della Comunità europea dell'energia atomica, né un

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.

- (7) è pertanto opportuno approvare la conclusione dell'accordo da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

è approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra.

Il testo dell'accordo è allegato alla decisione relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra<sup>1</sup>,

*Articolo 2*

La presente decisione lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri e dell'Unione sullo status del Kosovo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

---

<sup>1</sup> GUL [...] del [...], pag. [...].